



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,  
ECONOMICHE E SOCIALI**

**Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee**

***L'ERGASTOLO NEI TRIBUNALI  
INTERNAZIONALI***

***Dal Tribunale di Norimberga alla Corte Penale Internazionale***

**Elaborato finale di: Cecilia Sabbadini**

**Relatore: Prof. Davide Galliani**

**Anno Accademico 2014/2015**

*“Un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che, privo com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte”.*

Aldo Moro, Roma, 1976

*A mia nonna e ai miei genitori,  
che hanno sempre creduto in me.*

## **INDICE SOMMARIO**

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
--------------------------	----------

### **CAPITOLO I**

#### **ANALISI DEGLI STATUTI DEI TRIBUNALI INTERNAZIONALI IN RIFERIMENTO ALLE PENE PREVISTE**

1. Analisi dello Statuto del Tribunale di Norimberga.....	6
2. Analisi dello Statuto del Tribunale di Tokyo.....	8
3. Analisi dello Statuto del Tribunale dell'ex Jugoslavia.....	10
4. Analisi dello Statuto del Tribunale del Ruanda.....	13
5. Analisi dello Statuto della Corte Penale Internazionale.....	15

### **CAPITOLO II**

#### **ANALISI DELLE SENTENZE CON CONDANNA ALL'ERGASTOLO NEI TRIBUNALI INTERNAZIONALI**

1. Condanne all'ergastolo nelle sentenze del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.....	22
2. Condanne all'ergastolo nelle sentenze del Tribunale Militare internazionale di Tokyo.....	25
3. Condanne all'ergastolo nelle sentenze del Tribunale Penale Internazionale dell'ex Jugoslavia.....	30
4. Condanne all'ergastolo nelle sentenze del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.....	37
5. Condanne all'ergastolo nelle sentenze della Corte Penale Internazionale.....	42

### **CAPITOLO III**

<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>47</b>
-------------------------	-----------

<i>Bibliografia.....</i>	<i>48</i>
--------------------------	-----------

## INTRODUZIONE:

Il diritto penale internazionale nasce recentemente per occuparsi di determinate violazioni, riconosciute come tali, da più ordinamenti, sottoponibili ad una giurisdizione extraterritoriale.

Fanno parte del diritto internazionale penale, come lo intendiamo noi oggi, i reati trattati dai tribunali penali internazionali e tutti i procedimenti di estradizioni, trasferimento detenuti, trasferimento giudicati o reati transnazionali.

Il diritto internazionale penale nasce in seguito agli eventi bellici mondiali del secolo scorso e agli abusi commessi nel corso degli stessi nei confronti dei prigionieri e delle popolazioni dei paesi sconfitti, suscitando la reazione di varie organizzazioni non governative le quali iniziarono a denunciare la persistenza di tali abusi, sollecitando la creazione di convenzioni internazionali in materia.

Durante la seconda Guerra Mondiale trovarono la morte tra i 25 e i 40 milioni di esseri umani, per questo si rese necessaria la creazione di giurisdizioni internazionali per la punizione dei crimini di guerra perpetrati.

Vennero così identificate tre nuove categorie di reato: crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidi.

Esse costituiscono la parte sostanziale del diritto internazionale penale, sottoposta alla giurisdizione dei tribunali penali internazionali, costituiti ad hoc, e regolata da strumenti internazionali stipulati da Stati sovrani.

Tutti i tribunali penali internazionali sono stati costituiti in via temporanea. L'unica giurisdizione penale internazionale permanente è la Corte penale internazionale che ha preso vita dallo Statuto di Roma nel 1998.<sup>1</sup>

Il diritto internazionale penale si occupa di sanzionare con delle pene questi nuovi tipi di reato.

Particolarmente importante è l'evoluzione dell'utilizzo della pena dell'ergastolo nelle sentenze pronunciate dai vari tribunali internazionali.

E' rilevante come il *life imprisonment* abbia cercato, in maniera incrementale, di essere un'alternativa alla pena di morte.

---

<sup>1</sup> Cfr. Paolo Iorio, *I tribunali penali internazionali*, LUISS, Roma 2014, pp 13-16.

Partendo dall'analisi del ruolo svolto dal Tribunale di Norimberga fino ad arrivare alle funzioni che svolge oggi la Corte Penale Internazionale, vi è stata una notevole strumentalizzazione dell'ergastolo come pena sostitutiva alla condanna a morte.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Cfr. Salvatore Zappalà, La giustizia penale internazionale, Il Mulino.

## CAPITOLO I

### ANALISI DEGLI STATUTI DEI TRIBUNALI INTERNAZIONALI

#### 1. Ergastolo nello Statuto del Tribunale di Norimberga

Lo Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga viene adottato l'8 agosto 1945 a Londra, in seguito a un accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, il Governo degli Stati Uniti d'America, il Governo provvisorio della Repubblica Francese e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialistiche Sovietiche per il giudizio e la punizione dei principali criminali di guerra dell'Asse europeo.<sup>3</sup>

Per la prima volta all'articolo 6 vengono definiti i crimini internazionali, sottoposti alla giurisdizione del Tribunale e che comportano una responsabilità individuale.

Essi sono:

- a) Crimini contro la pace: vale a dire la progettazione, la preparazione, lo scatenamento e la continuazione di una guerra d'aggressione, o d'una guerra in violazione di trattati, assicurazioni o accordi internazionali, ovvero la partecipazione a un piano concertato o a un complotto per commettere una delle precedenti azioni;
- b) Crimini di guerra: vale a dire la violazione delle leggi e degli usi di guerra. Queste violazioni includono, senza esserne limitate, l'assassinio, il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o naufraghi; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenza d'ordine militare;
- c) Crimini contro l'umanità: vale a dire l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni – abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate – siano

---

<sup>3</sup> Cfr. Archivio Pace e Diritti Umani, Centro di Ateneo per i Diritti Umani presso l'Università di Padova, Statuto Tribunale Internazionale di Norimberga.

state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno dei siffatti crimini.

Lo stesso articolo sancisce inoltre che saranno considerati responsabili i dirigenti, gli organizzatori, gli istigatori o i complici che abbiano preso parte all'elaborazione o all'esecuzione di un piano concertato o di un'intesa criminosa per commettere uno qualunque dei crimini sopra definiti, e sono responsabili di tutti gli atti compiuti da parte di qualsiasi persona in esecuzione di tale piano.<sup>4</sup>

Lo statuto sancisce inoltre all'articolo 7 che non vi saranno immunità a giustificare una diminuzione o un'esenzione dalla pena.<sup>5</sup>

All'articolo 27 vengono evidenziate le pene che il Tribunale può pronunciare contro gli accusati. Tali pene sono: la pena di morte o qualsiasi altra pena che esso riterrà giusta.<sup>6</sup>

Inoltre, come riportato all'articolo 28, il Tribunale oltre alla pena inflitta, ha il diritto di ordinare a carico del condannato la confisca di tutti i beni indebitamente acquisiti.<sup>7</sup>

Al processo di Norimberga con accuse riguardanti crimini di guerra e crimini contro l'umanità, vi erano vertici dell'apparato statale e militare dei paesi dell'Asse europeo, per un totale di circa 200 imputati.

Il processo di Norimberga si concluse con la sentenza pronunciata il 1 ottobre 1946, non essendo ammesso appello, con la condanna a morte per impiccagione di 12 imputati, tre furono condannati all'ergastolo e altri quattro ricevettero dai 10 ai 20 anni di reclusione. Tre furono assolti. Molti degli accusati riuscirono a sottrarsi alla giustizia internazionale scappando in paesi lontani.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale di Norimberga*, Art. 6.

<sup>5</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale di Norimberga*, Art. 7.

<sup>6</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale di Norimberga*, Art. 27.

<sup>7</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale di Norimberga*, Art. 28.

<sup>8</sup> Cfr. Paolo Iorio, *I tribunali penali internazionali*, LUISS, Roma 2014, pp 17-25.

## 2. Ergastolo nello Statuto del Tribunale di Tokyo

Lo Statuto del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente fu adottato il 19 gennaio 1946. Il Tribunale venne istituito per giudicare i crimini di guerra commessi in Giappone dagli alti livelli della gerarchia statale durante e dopo la seconda Guerra Mondiale.

Come il Tribunale di Norimberga, anche quello di Tokyo fu costituito dalle potenze alleate.<sup>9</sup>

Le accuse, riportate all'articolo 5 dello Statuto, delle quali gli imputati dovevano rispondere, erano di tre tipi:

- a) Tipo A: commesse da coloro che avevano un alto potere decisionale nella pubblica amministrazione ed erano definiti "crimini contro la pace".
- b) Tipo B: comportamenti considerati "crimini contro l'umanità".
- c) Tipo C: crimini di guerra convenzionali, ovvero la violazione delle leggi e degli usi di guerra commessa a livello militare.<sup>10</sup>

I capi d'imputazione erano: violenze sessuali, maltrattamento dei prigionieri in condizioni disumane, distruzioni di città e villaggi, omicidi di massa, brigantaggio, sciacallaggio e crudeltà contro le popolazioni civili.

Le pene ai reati elencati vengono sancite all'articolo 16, dove si dice che il Tribunale potrà condannare un imputato riconosciuto colpevole alla pena di morte o a qualsiasi altra pena ritenuta giusta.<sup>11</sup>

Il processo durò più di due anni.

Le alte cariche del Governo del Giappone furono accusate di aver commesso crimini contro la pace. Solo 28 imputati furono rinviati a giudizio. Quattro generali e due ministri furono condannati a morte e l'esecuzione ebbe luogo la vigilia di Natale del 1948, con divieto di ingresso alla stampa. In 16 furono condannati all'ergastolo, 2 a

---

<sup>9</sup> Cfr. Archivio Pace e Diritti Umani, Centro di Ateneo per i Diritti Umani presso l'Università di Padova, Statuto Tribunale Internazionale per l'Estremo Oriente.

<sup>10</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale di Tokyo*, Art. 5.

<sup>11</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale di Tokyo*, Art. 16.



pene minori, uno dichiarato malato di mente non fu sottoposto a giudizio, solo 2 vennero assolti.

Gli imputati accusati invece di crimini di guerra e contro l'umanità furono 5700. 980 persone furono condannate a morte, 475 all'ergastolo. Circa in 3000 ebbero pene minori e un migliaio fu assolto.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Cfr. Paolo Iorio, *I tribunali penali internazionali*, LUISS, Roma 2014, pp 26-30.

### 3. Ergastolo nello Statuto del Tribunale dell'ex Jugoslavia

Il tribunale dell'ex Jugoslavia è un tribunale ad hoc con durata limitata, e competenza localizzata poiché si estende al solo territorio dell'ex Repubblica Socialista di Jugoslavia, comprendendo la superficie terrestre, il mare territoriale e lo spazio aereo.

Lo Statuto del Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991 venne adottato con la Risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993.<sup>13</sup>

Dall'articolo 2 all'articolo 5 si stabilisce che il Tribunale potrà perseguire le persone che hanno commesso o che hanno ordinato di commettere gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in particolare:

- a) Omicidio volontario.
- b) Tortura o trattamento inumano, compresi esperimenti biologici.
- c) Procurare volontariamente gravi sofferenze o serie offese all'integrità fisica o alla salute.
- d) Grave distruzione o appropriazione di proprietà, non giustificata da necessità militari e realizzata illegalmente e senza il consenso dell'interessato.
- e) Arruolamento coatto di prigionieri di guerra o civili nelle forze della potenza ostile.
- f) Negazione volontaria a prigionieri di guerra o a civili del diritto ad un equo e regolare processo.
- g) Presa di civili come ostaggi.<sup>14</sup>

Il Tribunale può perseguire le persone che abbiano violato le leggi o le consuetudini di guerra.

---

<sup>13</sup> Cfr. Centro Studi per la Pace, Centro studi indipendente di diritto internazionale dei diritti umani e dei conflitti armati - Direttore: Avv. Nicola Canestrini, Statuto del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia.

<sup>14</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia*, artt. 2-5.

Per la prima volta viene introdotto il crimine di genocidio, ovvero quel reato commesso con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale.<sup>15</sup> Il Tribunale persegue le persone che abbiano commesso i seguenti atti:

- a) Uccidere membri del gruppo.
- b) Provocare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo.
- c) Infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a causare la distruzione fisica, parziale o totale.
- d) Imporre misure intese a impedire le nascite all'interno del gruppo.
- e) Trasferire forzatamente bambini appartenenti al gruppo presso un altro gruppo.

Le condotte punite sono: genocidio, cospirazione finalizzata a commettere genocidio, diretto e pubblico incitamento a commettere genocidio, tentativo di genocidio, complicità in genocidio.<sup>16</sup>

Infine all'articolo 5 si sancisce che il Tribunale può perseguire le persone responsabili di crimini contro l'umanità, commessi in conflitti armati, di carattere internazionale o interno, e diretti contro la popolazione civile.

Vengono ritenute responsabili le persone che hanno progettato, istigato, ordinato, commesso o in ogni altra maniera aiutato ed incoraggiato la progettazione, preparazione o esecuzione di uno dei precedenti crimini elencati.<sup>17</sup>

Non valgono le immunità e il fatto che un imputato abbia agito in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore non lo esonera dalla propria responsabilità penale.

Dalla sua costituzione il Tribunale ha giudicato 150 persone tra ministri, capi delle strutture militari e alti funzionari. Si sono svolti 161 procedimenti. In 18 casi gli imputati sono stati assolti, in 74 condannati. Solo 7 sono stati condannati all'ergastolo.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Cfr. Paolo Iorio, *I tribunali penali internazionali*, LUISS, Roma 2014, pp 32-36.

<sup>16</sup> Cfr. G. Calvetti, *Il Tribunale per la ex Jugoslavia, l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, (a cura di) T. Scovazzi, Giuffrè, Milano 2007, pp 3-4.

<sup>17</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia*, art. 5.

<sup>18</sup> Cfr. G. Calvetti, *Il Tribunale per la ex Jugoslavia, l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, (a cura di) T. Scovazzi, Giuffrè, Milano 2007, pp 7-8.

Le pene imposte sono sancite all'articolo 24. Si sottolinea che la pena imposta dalla Camera di primo grado può essere solo di tipo detentivo. Oltre alla pena detentiva la Camera di primo grado può ordinare la restituzione ai legittimi proprietari dei beni e dei proventi ricavati attraverso la condotta criminosa.<sup>19</sup>

Il Tribunale ha sede all'Aia in Olanda e le pene sono scontate nelle strutture penitenziarie degli Stati che hanno dato la disponibilità alle Nazioni Unite di accogliere i condannati. Gli Stati che hanno aderito sono: l'Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, l'Austria, la Germania, il Belgio, il Regno Unito, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia e l'Estonia.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale per l'ex Jugoslavia*, art. 24.

<sup>20</sup> Cfr. G. Calvetti, *Il Tribunale per la ex Jugoslavia, l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, (a cura di) T. Scovazzi, Giuffrè, Milano 2007, p 1.

#### 4. Ergastolo nello Statuto del Tribunale del Ruanda

Lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda è stato istituito con la Risoluzione 955 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dell'8 novembre 1994. Lo Statuto è stato successivamente emendato dallo stesso Consiglio di Sicurezza con altre Risoluzioni.<sup>21</sup>

Il Tribunale internazionale per il Ruanda ha competenza a perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio del Ruanda ed i cittadini Ruandesi responsabili delle medesime violazioni compiute nel territorio degli Stati vicini tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1994.

Il Tribunale ha competenza a perseguire persone colpevoli di:

- a) Genocidio;
- b) Crimini contro l'umanità;
- c) Violazioni gravi dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del II Protocollo aggiuntivo.<sup>22</sup>

Il Tribunale ha giurisdizione sulle persone fisiche.<sup>23</sup>

Vengono ritenute responsabili le persone che hanno progettato, istigato, ordinato, commesso o in ogni altra maniera aiutato ed incoraggiato la progettazione, preparazione o esecuzione di uno dei precedenti crimini elencati.

Non valgono le immunità e il fatto che un imputato abbia agito in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore non lo esonera dalla propria responsabilità penale.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Cfr. Archivio Pace e Diritti Umani, Centro di Ateneo per i Diritti Umani presso l'Università di Padova. Statuto Tribunale Internazionale per il Ruanda.

<sup>22</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale per il Ruanda*, artt. 2-3-4.

<sup>23</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale per il Ruanda*, art. 5.

All'articolo 23 viene sancito che la Camera di primo grado applica solo pene detentive.

Nel determinare la pena, la Camera di primo grado tiene conto di fattori come la gravità del fatto e la situazione personale del condannato.

Oltre alla pena detentiva la Camera di primo grado può ordinare la restituzione ai legittimi proprietari dei beni e dei proventi ricavati attraverso la condotta criminosa.<sup>25</sup>

Il massimo della pena che può essere inflitta è il life imprisonment.

E' rilevante come questo Tribunale abbia una competenza concorrente con i tribunali nazionali secondo i criteri stabiliti nelle Regole di procedura e prova.

Molti dei processi sono avvenuti in Ruanda, ma anche in Belgio e in Francia sono stati processati dei cittadini ruandesi per genocidio.

La sede dei procedimenti è stata fissata all'Aia, in Olanda.

Il tribunale non è permanente e svolgerà le sue funzioni fino al 31 dicembre 2014.

Dal 1997, ovvero quando il Tribunale ha iniziato a essere operativo, sono stati eseguiti 75 procedimenti. 62 accusati sono stati condannati e 12 assolti.<sup>26</sup>

Con la risoluzione 1966 del 2010 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dato vita ad un nuovo organismo, il Meccanismo di riserva dei Tribunali Penali Internazionali, con funzioni temporanee, per portare a compimento i procedimenti in corso presso il tribunale dell'ex Jugoslavia e del Ruanda dopo la fine dei rispettivi mandati.

Il mandato di questo organismo è fissato fino alla fine del 2016, al termine del quale si valuterà la possibilità di prolungare la sua attività qualora sia necessario.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale per il Ruanda*, art. 6.

<sup>25</sup> Cfr. *Statuto del Tribunale per il Ruanda*, art. 23.

<sup>26</sup> Cfr. Paolo Iorio, *I tribunali penali internazionali*, LUISS, Roma 2014, pp 37-43.

<sup>27</sup> Cfr. Paolo Iorio, *I tribunali penali internazionali*, LUISS, Roma 2014, p 43.

## 5. Ergastolo nello Statuto della Corte Penale Internazionale

La Corte penale internazionale, è l'unica struttura giudiziaria permanente costituita per giudicare i crimini più gravi che riguardano la comunità internazionale come il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

Alla fine della Conferenza di Roma alla quale presero parte 160 Stati Sovrani e 37 organizzazioni non governative, il 17 luglio 1998 prese vita la Corte Penale Internazionale.

Lo Statuto di Roma, come tutti i trattati internazionali fu aperto alla firma di tutti gli Stati, e prevedeva la sua entrata in vigore superata la soglia di 60.

Il trattato entrò in vigore il 1 luglio 2002.

Attualmente è ratificato da 122 Paesi. Stati Uniti, Russia e Cina non hanno ratificato il trattato.<sup>28</sup>

All'articolo 1 sancisce che viene istituita una Corte penale internazionale in quanto istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale. La Corte è organo complementare alle giurisdizioni penali nazionali.<sup>29</sup>

A differenza dei Tribunali per l'ex Jugoslavia e del Ruanda, la Corte non ha una giurisprudenza prioritaria rispetto ai tribunali nazionali. La sua competenza è fondata sul principio di complementarità nel senso che la Corte può giudicare solo nei casi in cui essa abbia effettuato una valutazione sulla mancanza di volontà o sulla incapacità dello Stato, dotato di giurisdizione, di esercitare la propria potestà punitiva.

---

<sup>28</sup> Cfr. A. Lanciotti, *La Corte penale Internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, Torino 2013, pp 3-28.

<sup>29</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, art. 1.

La giurisdizione della Corte riguarda tutti i reati commessi dopo il 1 luglio 2002 e riconducibili a: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione.<sup>30</sup>

La definizione di questi reati viene data dallo stesso Statuto di Roma agli articoli 6, 7, 8. La Corte non ha giurisdizione universale.

Essa può giudicare solo quando:

- a) Il crimine sia commesso da un cittadino di uno Stato parte;
- b) Il crimine sia commesso nel territorio di uno Stato parte;
- c) Il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione), segnala al procuratore una situazione nella quale siano presenti questi crimini.

La Corte penale internazionale non ha giurisdizione sui minori di 18 anni.<sup>31</sup>

Al capitolo VII dello Statuto di Roma, articolo 77, si dichiara che la Corte può pronunciare contro le persone dichiarate colpevoli dei reati elencati in precedenza, una delle seguenti pene:

- a) Reclusione per un periodo di tempo determinato non superiore a 30 anni;
- b) Ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato.

Alla pena di reclusione la Corte può aggiungere:

- a) Un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dalle regole procedurali e di ammissibilità delle prove.
- b) La confisca di profitti, di beni ed averi ricavati direttamente o indirettamente dal crimine, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.<sup>32</sup>
- c) Dall'inizio del suo funzionamento la Corte ha aperto 21 procedimenti contro leader militari e politici di 8 paesi, tutti africani.

---

<sup>30</sup> Cfr. Cfr. A. Lanciotti, *La Corte penale Internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, Torino 2013, pp 3-28.

<sup>31</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 26.

<sup>32</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 77.



Di questi procedimenti uno si è concluso con l'assoluzione dell'imputato, due invece con sentenze di condanna alla pena di 14 anni di reclusione per crimini di guerra e di 12 anni di reclusione per omicidi da crimini di guerra e saccheggio.

Gli altri 18 procedimenti sono in corso dinanzi alla Camera preliminare o dinanzi alla Camera di primo grado.

10 persone sono detenute. La Corte ha emesso 26 mandati di cattura a carico di ricercati per gli stessi procedimenti, dei quali 8 sono stati eseguiti.<sup>33</sup>

Presso la Corte è collocato un centro di detenzione che si trova presso il complesso penitenziario di Scheveningen, nei pressi dell'Aia. La sua funzione è quella di ospitare le persone imputate nei procedimenti dalla Corte.

Qualora l'imputato venisse condannato a una pena detentiva, esse si svolgerà in uno Stato che abbia manifestato alla Corte la propria disponibilità a ricevere persone condannate.<sup>34</sup>

La questione della commisurazione della pena carceraria e dell'intero trattamento del reo è uno dei temi centrali dell'esperienza penalistica contemporanea.

Negli ordinamenti moderni, l'idea della pena come retributiva e intimidatoria si combina con le istanze di prevenzione e rieducazione del condannato, nel rispetto di alcuni fondamentali diritti della persona, più volte riaffermati in vari atti internazionali.

La rieducazione e il reinserimento sociale del condannato rientrano tra le finalità della pena detentiva.

I detenuti hanno diritto ad un trattamento che assicuri un livello soddisfacente di umanità.<sup>35</sup>

Nello Statuto di Roma è stata accolta una concezione più moderna della pena, nonostante la gravità dei delitti contemplati, la finalità retributiva e quella intimidatoria-deterrente sembrano prevalere.

La norma sulle sanzioni comminabili dalla Corte penale internazionale è il risultato della soluzione di compromesso accettata dagli Stati firmatari, al termine di un lungo e acceso dibattito.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Cfr. Paolo Iorio, *I tribunali penali internazionali*, LUISS, Roma 2014, pp 71-72.

<sup>34</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 103.

<sup>35</sup> Cfr. A. Lanciotti, *La Corte penale Internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, Torino 2013, pp 101-105.

L'articolo 77 lascia ai giudici ampia discrezionalità nella determinazione dell'entità della sanzione. Essa è vincolata mediante la predisposizione di una griglia di fattori di commisurazione della pena che orientano la scelta dei giudici.<sup>37</sup>

Qualora i giudici decidano per l'ergastolo, dovranno riscontrare l'estrema gravità del reato e la presenza di circostanze aggravanti.

Al contrario, non è fissato alcun limite minimo.<sup>38</sup>

Il rinvio al diritto interno, per stabilire la misura della pena detentiva, non è da escludere dal momento che l'articolo 21 nel determinare quale sia il diritto applicabile, richiama i "principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base al diritto interno dei sistemi giuridici del mondo, compreso, il diritto nazionale degli Stati che avrebbero giurisdizione sul crimine".<sup>39</sup>

La determinazione della pena detentiva, entro un minimo e un massimo prefissati, dipende dal clima storico-politico e dagli indirizzi criminologici prevalenti nel sistema penale considerato.

Le sanzioni applicabili in base allo Statuto sono meno severe di quelle di alcuni ordinamenti nazionali previste per reati analoghi o di minore gravità, senza tener conto di quegli ordinamenti in cui vige la pena di morte o si applicano pene corporali, come la mutilazione.

Il dibattito creatosi alla Conferenza di Roma sull'introduzione o meno della pena di morte nello Statuto ha rischiato di compromettere l'intera negoziazione, proprio per la difficoltà di conciliare le opposte posizioni degli Stati in materia.

Molti Stati, ancora oggi, sono convinti dell'utilità della pena capitale ai fini di deterrenza e repressione del crimine.

---

<sup>36</sup> Cfr. A. Lanciotti, *La Corte penale Internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, Torino 2013, pp 109-112.

<sup>37</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 77.

<sup>38</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 78.

<sup>39</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 21.

Le principali convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, pur riconoscendo il diritto alla vita, non vietano espressamente la pena di morte, e anche quelle che lo fanno vincolano solo gli Stati contraenti.<sup>40</sup>

Nel progetto della Corte la pena capitale era tra le opzioni possibili di pena e la questione giunse irrisolta fino alla Conferenza di Roma.

Si raggiunse un accordo di compromesso grazie all'inserimento dell'articolo 80 nello Statuto, il quale sancisce l'autonomia degli Stati e delle leggi nazionali nell'applicazione delle pene.

“Nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di pene previste dal loro diritto interno, né l'applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene stabilite nel presente capitolo”.

Anche senza questa statuizione sarebbe bastato invocare il principio di complementarità, in forza del quale ciascuno Stato parte resta libero di esercitare direttamente e in primis l'azione penale.

La corte non impedisce che il reo venga punito dal tribunale interno con una sanzione molto più severa di quella pronunciata dalla Corte stessa, al contrario, impedisce che il processo nazionale si concluda con una sentenza poco punitiva rispetto alla gravità dell'offesa.<sup>41</sup>

Oltre al tema della pena di morte, accese discussioni si sono verificate anche in materia di ergastolo.

Alcuni Stati dell'America Latina non prevedevano nel proprio sistema penale il carcere a vita, ritenendolo una pena a carattere di eliminazione sociale, non finalizzata alla rieducazione del condannato.

In questi Paesi vige il divieto, spesso sancito a livello costituzionale, di estradizione qualora l'estradando rischi di scontare l'ergastolo (o la pena di morte).

---

<sup>40</sup> Cfr. A. Lanciotti, *La Corte penale Internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, Torino 2013, pp 105-107.

<sup>41</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 80.

Anche l'ordinamento italiano, nonostante sancisca all'articolo 27 della Costituzione che la pena deve tendere alla riabilitazione del condannato, ammette l'ergastolo, pertanto l'articolo 77 dello Statuto di Roma non si pone in contrasto col diritto interno.<sup>42</sup>

Questo comunque resta un problema inesistente poiché la richiesta di consegna proviene dalla Corte penale ed essa, all'articolo 103 dello Statuto (paragrafo 3, lettera b) dichiara che la Corte può tener conto delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti<sup>43</sup>; e all'articolo 106 (Paragrafo 2) ribadisce che le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione.<sup>44</sup> Esse sono conformi alle regole convenzionali internazionali ampiamente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti. In nessun caso possono essere più o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai condannati detenuti per crimini simili.

Inoltre sancisce l'obbligo della revisione della sentenza con possibilità di riduzione della pena alle condizioni stabilite all'articolo 110.<sup>45</sup>

L'articolo 77 fa uno specifico richiamo all'articolo 110, proprio per sottolineare l'importanza che assume la possibile revisione della condanna al carcere perpetuo per alcuni Stati Parti dello Statuto.

In ogni caso è prevista la possibilità di proporre appello contro la decisione di condanna "in ragione della sproporzione esistente tra la condanna e il crimine" (articolo 81, par.2 lett. a), ed è prevista la revisione obbligatoria della sentenza di condanna.<sup>46</sup>

Con queste garanzie l'ergastolo è stato incluso tra le pene applicabili, ma per non disattendere le aspettative degli Stati che avevano espresso riserve sul punto, ne è stato sottolineato il carattere eccezionale: potrà essere commiato solo "se giustificato

---

<sup>42</sup> Cfr. A. Lanciotti, *La Corte penale Internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, Torino 2013, pp 107-109.

<sup>43</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 103, par. 3, lett. B.

<sup>44</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 106, par. 2.

<sup>45</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 110.

<sup>46</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 81, par. 2, lett. a.

dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato" (art. 77, par. 1, lett. b).<sup>47</sup>

Per questi motivi, nonostante la commisurazione della pena sia rimessa per intero alla discrezionalità dei giudici della Corte, la condanna al carcere a vita si avrà solo nei casi più gravi, sotto il profilo oggettivo e criminologico.

Una volta pronunciata la condanna, la pena inflitta è vincolante per il Paese di detenzione (detto Stato di esecuzione) e per tutti gli altri Stati Parti dello Statuto, che non possono in alcun modo modificarla (art. 105, par. 1).<sup>48</sup>

Solo la Corte può decidere eventuali riduzioni, mediante un procedimento di riesame che avrà luogo dopo che sono stati scontati i due terzi della pena o 25 anni di carcere nel caso di condanna all'ergastolo (art. 110).<sup>49</sup>

## CAPITOLO II

### **ANALISI DELLE SENTENZE CON CONDANNA ALL'ERGASTOLO NEI TRIBUNALI INTERNAZIONALI**

#### **1. Condanne all'ergastolo nelle sentenze del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga:**

I tre imputati condannati all'ergastolo dal Tribunale di Norimberga furono: Rudolf Hess, Erich Raeder e Walther Funk.

Rudolf Hess nacque ad Alessandria d'Egitto il 26 Aprile 1894.

Trasferitosi in Germania all'età di 14 anni, decise poi di partecipare volontariamente alla Prima Guerra Mondiale nelle fila dell'esercito tedesco nel 1914.

Dopo la guerra Hess si unì ai Freikorps, un'organizzazione militare con lo scopo di abbattere le rivoluzioni comuniste in Germania.

Ha studiato scienze politiche presso l'Università di Monaco e entrò a far parte della Società Thule, un'organizzazione di stampo razzista, fortemente antisemita.

---

<sup>47</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 77, par. 1, lett. b.

<sup>48</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 105, par. 1.

<sup>49</sup> Cfr. *Statuto della Corte Penale Internazionale*, Art. 110.

Dopo aver ascoltato un discorso di Adolf Hitler in una birreria di Monaco, Hess aderì al Partito Nazista il 1 Luglio 1920.

Nel 1923 Hess ha partecipato al tentativo di colpo di stato, fallito, organizzato da Hitler.

Hess fu incarcerato con Hitler a Landsberg, dove lo aiutò a scrivere il Mein Kampf.

Dopo il suo rilascio nel 1925, divenne per alcuni anni segretario personale di Hitler.

Nel 1932 Hitler lo nominò presidente del Congresso del partito, e generale delle SS come ricompensa per il suo fedele servizio.

Il 21 aprile 1933 venne nominato Vice Führer.

Hitler non dette mai una grande influenza a Hess per la sua poca conoscenza delle strategie di potere e per la sua incapacità d'iniziativa.

Fu nominato ministro senza portafoglio del Reich, membro del Consiglio dei Ministri per la Difesa del Reich, e nel 1939 designato come successore di Hitler dopo Göring.

Il 10 Maggio 1941, poco prima dell'invasione tedesca dell'Unione Sovietica, Hess volò in Scozia per incontrare il duca di Hamilton poiché voleva impedire alla Germania una guerra su due fronti, distruttiva.

Venne catturato dall'esercito inglese.

Durante l'interrogatorio dimostrò segni di instabilità mentale.

Churchill ordinò che venisse imprigionato.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale Hess venne restituito alla Germania per essere processato davanti al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.

Venne imputato per:

1. Cospirazione per commettere crimini contro la pace.
2. Aver pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d'aggressione.
3. Crimini di guerra.
4. Crimini contro l'umanità.

Il Tribunale constatò che all'epoca Hess avesse la responsabilità della gestione e l'autorità di prendere decisioni su tutte le questioni del partito; avesse il potere di promulgare in legge le proposte dei ministri. Per questa sua posizione fu un attivo sostenitore dei preparativi della guerra; nel marzo 1935 promulgò una legge che sanciva l'obbligatorietà del servizio militare. Nonostante avesse espresso il desiderio di pace e cooperazione economica internazionale, nessuno sapeva meglio di lui quanto Hitler fosse determinato a realizzare i suoi ideali ricorrendo alla forza. Hess inoltre partecipò

all'ideazione dell'aggressione tedesca dell'Austria, della Cecoslovacchia e della Polonia. Nonostante Hess avesse supportato i piani di Hitler, non si può affermare che ne abbia avuto la piena responsabilità; essendo comunque uno dei collaboratori più stretti di Hitler, fu sempre a conoscenza dei piani aggressivi del Führer e ne prese parte. Ci sono prove che dimostrano che la cancelleria del partito sotto il comando di Hess ordinò la commissione di crimini di guerra commessi in Oriente e che propose leggi discriminatorie contro gli Ebrei e i Polacchi, obbligando questi ultimi ad accettare la cittadinanza tedesca. Il Tribunale, tuttavia, valutò che Hess non potesse essere collegato direttamente ai crimini in quanto malato. Inoltre il Tribunale ritenne che Hess dovesse essere sottoposto da quel momento in poi a ulteriori analisi mediche.

Venne dichiarato colpevole per i primi due capi d'imputazione.

Nonostante la sua condizione mentale venne condannato all'ergastolo.

Venne rinchiuso nel carcere di Spandau, a Berlino Ovest.<sup>50</sup>

Furono numerose le richieste di grazia, soprattutto dopo che Hess fu l'unico detenuto rimasto all'interno del carcere, ma non venne mai concessa per il veto posto da Urss e Gran Bretagna.

Negli anni in cui Michail Gorbačëv si stava aprendo all'Occidente, Hess morì in carcere all'età di 93 anni, probabilmente alla vigilia della sua scarcerazione.

Hess fu trovato nel cortile del carcere impiccato con un cavo elettrico.

Non fu mai chiarito se si trattasse di omicidio o suicidio.

Per i sostenitori della seconda tesi, probabilmente Hess si suicidò per il terrore di tornare in libertà in età avanzata, dopo aver trascorso mezzo secolo in completo isolamento in carcere.<sup>51</sup>

Erich Raeder nacque a Wandsbek il 27 Aprile 1876.

---

<sup>50</sup> Cfr. INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (NUREMBERG), Judgment of 1 October 1946, ([http://crimeofaggression.info/documents/6/1946\\_Nuremberg\\_Judgement.pdf](http://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf)), pp 103-105.

<sup>51</sup> Cfr. Il processo di Norimberga e il numero tre del partito nazista, Rudolf Hess, (<http://coalova.itismajo.it/ebook/mostra/approfondimenti/at148.htm>).

Nel 1928 divenne Ammiraglio della Marina Militare Tedesca della Repubblica di Weimar e nel 1935 venne promosso Comandante in capo della stessa.

Nel 1939 fu nominato da Hitler Grande ammiraglio e divenne membro del Consiglio dei Ministri per la Difesa del Reich.

Per molti anni Raeder ha comandato la Marina Militare del Reich assumendosi la piena responsabilità degli eventi fino al 1943, anno del suo ritiro dal servizio.

Al termine della Seconda Guerra Mondiale fu catturato dagli alleati e processato al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.

Durante il processo Raeder si fece carico di molte azioni di guerra tra le quali l'invasione della Norvegia e della Danimarca, ammettendo inoltre la violazione del trattato di Versailles.

Venne imputato per la progettazione e la conduzione di una guerra d'aggressione contro Norvegia, Jugoslavia e Unione Sovietica e fu accusato inoltre di crimini di guerra perpetrati in alto mare e di aver svolto guerre sottomarine, che comportavano il trattamento inumano e degradante dei nemici sopravvissuti.

Per tutti questi motivi fu condannato all'ergastolo con l'accusa di:

1. Cospirazione per commettere crimini contro la pace.
2. Aver pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d'aggressione.
3. Crimini di guerra.

Fu rinchiuso nel carcere di Spandau il 1 Ottobre 1946.<sup>52</sup>

Restò in carcere nove anni, ma ottenne la grazia per via delle sue gravi condizioni di salute.

Il 26 ottobre 1955 lasciò il carcere e morì a Kiel cinque anni dopo.<sup>53</sup>

Walther Funk nacque a Königsberg il 18 Agosto 1890 e fu un giornalista in materia di finanza.

Aderì al Partito Nazista nel 1931 e divenne in poco tempo uno dei consiglieri personali in materia economica di Hitler.

---

<sup>52</sup> Cfr. INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (NUREMBERG), Judgment of 1 October 1946, ([http://crimeofaggression.info/documents/6/1946\\_Nuremberg\\_Judgement.pdf](http://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf)), pp 131-133.

<sup>53</sup> Cfr. Erich Raeder, commander in chief of the German navy, is born on this day, (<http://www.history.com/this-day-in-history/erich-raeder-commander-in-chief-of-the-german-navy-is-born-on-this-day>).



Il 30 Gennaio 1933 Funk divenne capo ufficio stampa del Partito e poco dopo fu nominato Segretario di Stato presso il Ministero della Propaganda.

Funk si occupava del controllo della stampa, dei film, della musica e dell'editoria e nel 1938 divenne Ministro dell'Economia e Presidente della Banca del Reich nel 1939.

Fu nominato membro del Consiglio dei Ministri per la Difesa del Reich e nel 1943 anche membro nel Consiglio Centrale di Pianificazione.

Funk escogitò piani dettagliati per il finanziamento della guerra, attuò un programma di discriminazione economica nei confronti degli ebrei, si occupò della propaganda del nazismo e contribuì alla creazione dei campi di concentramento.

Per tutti questi motivi venne arrestato e sottoposto a giudizio al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.

I capi d'imputazione erano:

1. Cospirazione per commettere crimini contro la pace.
2. Aver pianificato, iniziato e intrapreso delle guerre d'aggressione.
3. Crimini di guerra.
4. Crimini contro l'umanità.

Funk fu dichiarato colpevole dei crimini 2, 3, 4 e per questo condannato all'ergastolo.<sup>54</sup>

Fu rilasciato il 16 Maggio 1957 per problemi di salute e morì a Düsseldorf nel 1960.

## **2. Condanne all'ergastolo nelle sentenze del Tribunale Militare internazionale di Tokyo:**

Il Tribunale di Tokyo valutò la responsabilità inerente ai seguenti reati:

1: "essere leader, organizzatori, istigatori o complici nella formulazione o l'esecuzione di un piano comune o complotto per condurre guerre d'aggressione, e guerra o guerre in violazione del diritto internazionale".

27: aver intrapreso una guerra immotivata contro la Cina.

29: aver intrapreso una guerra di aggressione contro gli Stati Uniti.

31: aver intrapreso una guerra di aggressione contro il Commonwealth britannico.

32: aver intrapreso una guerra d'aggressione contro l'Olanda.

33: aver intrapreso una guerra d'aggressione contro la Francia (Indocina francese).

---

<sup>54</sup> Cfr. INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (NUREMBERG), Judgment of 1 October 1946, ([http://crimeofaggression.info/documents/6/1946\\_Nuremberg\\_Judgement.pdf](http://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf)), pp 122-124.

35 e 36: aver intrapreso una guerra d'aggressione contro l'URSS.

54: "aver ordinato, autorizzato e consentito" trattamento disumano dei prigionieri di guerra e altri.

55: "aver deliberatamente e sconsideratamente trascurato dovere" di prendere misure adeguate per prevenire atrocità.<sup>55</sup>

Tra le alte cariche del Governo del Giappone in 16 furono condannati all'ergastolo.

Tra questi troviamo Sadao Araki, Kingoro Hashimoto, Hata Shunroku, Hiranuma Kiichiro, Hoshino, Naoki, Kaya Okinori, Kido Koichi, Koiso Kuniaki, Minami Jiro, Oka Takasumi, Oshima, Hiroshi, Sato Kenryo, Shimada Shigetaro, Shiratori Toshio, Suzuki Teiichi, Umezu Yoshijiro.

Sadao Araki fu uno dei primi sostenitori dell'espansionismo giapponese militare; fu ministro della guerra dal 1931 al 1934 e membro del Consiglio Supremo della guerra dal 1934 al 1936.

Divenne inoltre ministro dell'istruzione dal 1938-1939.

Mentre ricopriva la carica di ministro dell'istruzione, impose al sistema scolastico giapponese un'educazione di tipo militare.

Fu condannato all'ergastolo dal Tribunale per i capi d'imputazione 1 e 27, e gli fu concessa la grazia nel 1955.

Kingoro Hashimoto fu uno dei maggiori istigatori della seconda guerra Sino-Giapponese, nonché comandante di vari reggimenti.

Svolse un ruolo importante nella realizzazione dell'Incidente di Mukden, che alla fine portò il Giappone alla guerra con la Cina.

Scrisse libri politici di propaganda razzista, ed ebbe un ruolo fondamentale nel mobilitare l'opinione pubblica giapponese a favore della guerra nel Pacifico. Condannato all'ergastolo per i capi d'imputazione 1 e 27, venne graziato nel 1954.

Hata Shunroku fu al comando delle truppe che hanno perpetrato innumerevoli atrocità contro i civili cinesi.

---

<sup>55</sup> Cfr. INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR EAST Judgment of 4 November 1948, ([http://crimeofaggression.info/documents/6/1948\\_Tokyo\\_Judgment.pdf](http://crimeofaggression.info/documents/6/1948_Tokyo_Judgment.pdf)).

Divenne membro del Consiglio Supremo della guerra e comandante in capo delle forze di spedizione in Cina centrale; pianificò inoltre l'invasione della Cina nel 1930.

Fu condannato all'ergastolo per i crimini 1, 27, 29, 31, 32, 55; e venne graziato nel 1954.

Hiranuma Kiichiro fu vicepresidente del Consiglio Privato dell'imperatore; fondatore e presidente di una società patriottica di destra; primo ministro; ministro degli affari interni; ministro senza portafoglio; membro del Consiglio del Controllo delle Idee.

Fu condannato all'ergastolo per i crimini 1, 27, 29, 31, 32, 36.

Hoshino, Naoki fu il Capo degli affari generali del Ministero delle Finanze della Manciuria; ministro senza portafoglio; Primo Segretario e ministro di Stato. Venne condannato all'ergastolo per i crimini 1, 27, 29, 31, 32; e fu graziato nel 1955.

Kaya Okinori fu primo segretario del ministro delle finanze; presidente, della North China Development Company.

Fu uno dei maggiori promotori della vendita di stupefacenti ai cinesi per finanziare le spese delle forze di occupazione.

Venne condannato per i capi d'imputazione 1, 27, 29, 31, 32; e graziato nel 1955.

Kido Koichi fu custode del Sigillo Imperiale; ministro dell'Istruzione; ministro del welfare; ministro degli affari interni.

Fu tra le figure più vicine all'imperatore Hirohito durante le guerre con la Cina e gli Alleati.

Il suo diario tenuto durante i suoi anni al potere, fu una delle prove alla base del processo di Tokyo.

Fu condannato all'ergastolo per i crimini 1, 27, 29, 31, 32.

Koiso Kuniaki fu il Direttore dell'ufficio degli affari militari presso il Ministero della Guerra; capo di stato maggiore; comandante dell'esercito in Corea; ministro degli Affari esteri; governatore generale della Corea; primo ministro.

Era conosciuto dalla popolazione coreana come "la Tigre della Corea" per la sua brutalità.

Essendo primo ministro era a conoscenza dei campi di sterminio e di prigionia.

Venne condannato per i crimini 1, 27, 29, 31, 32, 55.

Minami Jiro fu ministro della guerra; membro del Consiglio Supremo della Guerra; comandante dell'esercito; governatore generale della Corea; membro del Consiglio Privato.

Fu uno dei primi leader dell'esercito che controllava il Giappone negli anni 1930 e 1940.

Governò una colonia coreana del Giappone con estrema brutalità.

Venne condannato all'ergastolo per i crimini 1 e 27 e graziato nel 1954. Morì un anno dopo.

Oka Takasumi fu il capo del Bureau degli Affari navali e vice ministro della marina.

Fu uno dei grandi pianificatori degli attacchi a sorpresa perpetrati dalle forze navali giapponesi durante la seconda settimana di dicembre 1941.

Fu condannato all'ergastolo per i reati 1, 27, 29, 31, 32 e graziato nel 1954.

Oshima, Hiroshi fu un addetto militare a Berlino e ambasciatore in Germania.

Ha contribuito alla stesura del patto dell'Asse con la Germania e l'Italia ed è stato un intimo di Hitler, Himmler, Goring, e Ribbentrop.

Fu condannato all'ergastolo per il reato 1, venne graziato nel 1955.

Sato Kenryo fu il Capo della sezione degli Affari Militari; assistente capo di stato maggiore; comandante dell'esercito in Indocina.

Fu condannato all'ergastolo per i crimini 1, 27, 29, 31, 32 e graziato nel 1956.

Shimada Shigetaro fu Capo di Stato maggiore della flotta mista, Vicecapo di Stato Maggiore generale della Marina; Capo Supremo del Consiglio di Guerra. Autorizzò gli attacchi navali a sorpresa nel dicembre 1941. Le unità navali sotto il suo comando generale massacrarono prigionieri di guerra, trasportarono detenuti e internati civili a

bordo della “hellships”, uccisero tutti i membri dell'equipaggio sopravvissuti di navi alleate.

Fu condannato all'ergastolo per i reati 1, 27, 29, 31, 32; e graziato nel 1955.

Shiratori Toshio (1887-1949) fu il Capo dell'Ufficio Informazioni del Ministero degli Esteri; ambasciatore in Italia; consigliere del ministro degli Esteri.

Fu un sostenitore dell'espansionismo militare e favorì l'alleanza tra la Germania, l'Italia e il Giappone.

Venne condannato all'ergastolo per il crimine 1.

Suzuki Teiichi fu membro degli affari generali in Cina Bureau; presidente, del Planning Board e ministro senza portafoglio.

Fu uno dei sostenitori più attivi delle campagne militari. Fu coinvolto nel traffico di droga del Giappone in Cina e ha approvato l'uso dei prigionieri di guerra e dei civili come lavoratori schiavi.

Fu condannato all'ergastolo per i reati 1, 27, 29, 31, 32; e graziato nel 1955.

Umezu Yoshijiro fu il Capo della sezione degli Affari Generali del Ministero della Guerra; comandante delle forze in Cina; vice ministro della guerra.

Fu Condannato all'ergastolo per i reati 1, 27, 29, 31, 32.<sup>56</sup>

### **3. Condanne all'ergastolo nelle sentenze del Tribunale Penale Internazionale dell'ex Jugoslavia:**

Il Tribunale, istituito nel 1993, ha emesso la sua prima sentenza di Life Imprisonment solo nel 2006, nel caso Galic.

Il 5 dicembre 2003 il Tribunale per la ex Jugoslavia condannò il generale Stanislav Galic, comandante delle forze serbo-bosniache durante l'assedio di Sarajevo, a

---

<sup>56</sup> Cfr. INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR EAST Judgment of 4 November 1948, ([http://crimeofaggression.info/documents/6/1948\\_Tokyo\\_Judgment.pdf](http://crimeofaggression.info/documents/6/1948_Tokyo_Judgment.pdf)).

vent'anni di reclusione. Tale pena venne poi commutata in ergastolo dalla camera d'appello.<sup>57</sup>

La condanna all'ergastolo fu motivata con la ragione, secondo i giudici della Camera d'appello, che la pena a soli 20 anni di reclusione era “irragionevole e chiaramente ingiusta”, dal momento che non teneva conto della gravità della condotta criminale.<sup>58</sup> L'assedio di Sarajevo durò da 1992 al 1996, fu il più lungo assedio nella storia bellica moderna. Esso causò 12.000 vittime civili, uccise dai cecchini e dai bombardamenti indiscriminati delle forze serbo- bosniache.

Il Procuratore del Tribunale sostenne che l'episodio di Sarajevo fu di tale notorietà nel conflitto dell'ex-Jugoslavia che occorre risalire alla Seconda Guerra Mondiale per trovare un parallelo nella storia europea.

Venne riscontrata l'intenzionalità di tenere la popolazione di Sarajevo in una costante condizione di terrore, questo per via delle condizioni di vita a cui erano costretti gli abitanti a seguito di attacchi effettuati dalle forze serbo- bosniache.

Nel caso Galic, il Tribunale definì la nozione di “popolazione civile”, osservando che, con tale termine, si voleva intendere la maggioranza della popolazione, e che, per sussistere il reato di terrore, non era necessario che venissero colpiti tutti i settori della popolazione.

Questo caso rappresenta un chiaro esempio in cui il Tribunale condannò un imputato per aver ordinato e condotto una campagna di bombardamenti con lo scopo di diffondere il terrore tra la popolazione civile.

---

<sup>57</sup> Cfr. M. Annati, T. Scovazzi, diritto internazionale e bombardamenti aerei, Giuffrè Editore, 2012, p. 58.

<sup>58</sup> Cfr. D. Galliani, Riflessioni costituzionalistiche sull'ergastolo entro le maglie dello statuto della Corte Penale Internazionale.

Come sottolineato dal Procuratore, i fattori che caratterizzano il crimine di diffusione del terrore sono: una minaccia o un atto illecito di violenza; la minaccia o l'atto devono provocare terrore diffuso nella popolazione e infine la minaccia o l'atto di violenza devono essere compiuti con l'intenzione specifica di diffondere terrore tra la popolazione civile.<sup>59</sup>

La volontà quindi di ricorrere a una determinata modalità bellica (in questo caso i bombardamenti sui civili) al solo scopo di terrorizzare la popolazione civile è determinante.

Se l'intenzione di terrorizzare la popolazione civile non potesse essere provata direttamente si potrebbe dedurre dalla natura, dalle modalità, dalla frequenza e dalla durata dei bombardamenti e cecchinaggi contro i civili.

Oggi è stato dimostrato che gli atti di terrore possono appartenere alla categoria dei crimini di guerra. Essi possono inoltre manifestarsi come crimini contro l'umanità. Secondo autorevoli opinioni il terrorismo si può classificare come crimine internazionale autonomo.<sup>60</sup>

Per la strage di Srebrenica il Tribunale dell'ex Jugoslavia ha condannato all'ergastolo per genocidio gli alti comandanti dell'esercito serbo-bosniaco Vojadin Popovic e Ljubisa Beara.

Le imprese criminali messe in atto in Bosnia-Erzegovina orientale nel mese di luglio 1995 sono state di due tipi.

La prima volta a eliminare gli uomini musulmani di Srebrenica ("l'entreprise criminelle commune visant a commettre des meurtres"), la seconda volta a cacciare con la forza la popolazione musulmana di Srebrenica e Žepa ("l'entreprise criminelle commune visant a chasser par la force").

---

<sup>59</sup> Cfr. Prosecutor v. Galic, 5 dicembre 2003, par 2-74.

<sup>60</sup> Cfr. T. Calveti, M. Scovazzi, Il tribunale per la ex Jugoslavia: l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento, Giuffrè editore, pp. 218-ss.

Il massacro di Srebrenica viene considerato la peggiore atrocità compiuta su suolo europeo dai tempi dell'Olocausto e viene definito dal Tribunale criminale contro l'umanità l'uccisione di circa 8000 musulmani bosniaci, uomini, donne e ragazzi compiuta in pochi giorni dall'esercito serbo nel luglio 1995.<sup>61</sup>

Il Tribunale ha confermato la condanna all'ergastolo per Vojadin Popovic e Ljubisa Beara, rispettivamente tenente colonnello e colonnello dei Drina Corps, un corpo speciale delle milizie serbo-bosniache, coinvolto nel massacro.

Questa sentenza riconosce le responsabilità dei due alti ufficiali nell'aver deliberatamente individuato e annientato gruppi di persone scelte sulla base della loro appartenenza religiosa.

Questo massacro ebbe luogo poco prima della sanguinosa guerra in Bosnia, quando 20.000 profughi di rifugiarono nella zona di Srebrenica, protetta dai caschi blu olandesi dell'Onu, per sfuggire alle forze armate serbe.

I due imputati devono rispondere penalmente di genocidio, cospirazione al genocidio, sterminio, crimini di guerra, persecuzione, atti inumani, deportazione.

La Camera di primo grado ai sensi dell'articolo 7 del Tribunale decise di condannare per i reati di cospirazione di genocidio e omicidio come crimine contro l'umanità il signor Popovic all'ergastolo, vista la gravità dei reati.

Ljubisa Beara venne condannato all'ergastolo per i crimini di genocidio, sterminio come crimine contro l'umanità, crimini di guerra e persecuzione.<sup>62</sup>

In seguito alla sentenza, che vide condannati i due colonnelli all'ergastolo ma altri imputati a sentenze minori, ci fu la protesta dell'associazione Madri di Srebrenica, la cui presidente ha commentato con amarezza il verdetto: "Si tratta di cinque grandi criminali di guerra che ordinavano e decidevano se i nostri figli avrebbero vissuto o no e per me è

---

<sup>61</sup> Cfr. <http://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/fr/100610.pdf>

<sup>62</sup> Cfr. [http://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/fr/100610\\_1.pdf](http://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/fr/100610_1.pdf)



stato molto doloroso sentire il presidente del Tribunale parlare più volte di sterminio di 'uomini in età militare', mentre nessuno menziona i nostri figli, bambini di nove anni, neonati, i novantenni, le donne, di cui oggi seppelliamo spesso solo qualche osso".<sup>63</sup>

Sempre in relazione alla strage di Srebrenica fu condannato all'ergastolo già nel 2012 l'ex generale serbo-bosniaco Zdravko Tolimir per crimini contro l'umanità e implicazioni nel genocidio perpetrato da truppe serbo-bosniache a Srebrenica. Una sentenza non decisa all'unanimità: uno dei giudici non si convinse delle responsabilità di Tolimir nel massacro di Srebrenica in virtù della testimonianza positiva nei confronti dell'imputato rilasciata da Ratko Mladić.

Zdravko Tolimir è stato uno degli alti ufficiali delle forze serbo-bosniache, soprattutto per l'intelligence e la sicurezza.

Zdravko Tolimir è accusato di aver partecipato all'uccisione di gruppi di uomini a Srebrenica, di persecuzione e trasferimento forzato. Inoltre sulla base dell'articolo 7.1 dello Statuto è imputato per aver pianificato, istigato, ordinato o aiutato ed incoraggiato la pianificazione, la preparazione e l'esecuzione di crimini.

Sulla base delle accuse e delle prove presentate, l'accusa ha chiesto una condanna all'ergastolo.

La Camera ha rilevato che Tolimir fosse a conoscenza di tutte le operazioni, poiché esisteva all'interno del esercito un sistema efficace di trasmissione delle informazioni e l'accusato riceveva inoltre rapporti quotidiani, sia scritti che orali, da parte dei subordinati responsabili di intelligence e di sicurezza. Partecipò a riunioni quotidiane dove venivano prese le decisioni più importanti. In queste riunioni, Tolimir fu informato di qualsiasi ordine dato da Ratko Mladić agli ufficiali.

---

## 63

Cfr. Srebrenica, Corte Aja conferma ergastolo a due alti ufficiali delle milizie serbe per genocidio, La Repubblica, 30 gennaio 2015.

---

Zdravko Tolimir quindi era pienamente consapevole delle “odiose” operazioni criminali previste.

Per arrivare alla condanna all'ergastolo, la maggioranza ha tenuto conto, in particolare, del ruolo ricoperto da Zdravko Tolimir nel momento in cui le forze serbo-bosniache commettevano determinati reati.

La maggioranza dei giudici ha ritenuto che Zdravko Tolimir era pienamente informato della situazione sul campo a partire da marzo 1995. I crimini sono stati commessi su larga scala, con estrema intensità, e hanno avuto effetti devastanti. Durante tutto questo periodo, Zdravko Tolimir è stato coinvolto nella gestione e nel coordinamento delle operazioni. La maggioranza dei giudici ha concluso che l'accusato era a conoscenza del genocidio che sarebbe stato commesso e che diede un forte contributo al raggiungimento di questo obiettivo.

L'imputato incoraggiò all'odio etnico all'interno delle forze serbo-bosniache, suggerendo che i musulmani bosniaci erano esseri umani di valore inferiore. Il 21 luglio 1995 l'accusato propose di distruggere "gruppi di rifugiati musulmani" al fine di accelerare la resa a Žepa. La proposta indica che l'imputato fu uno degli artefici dell'eliminazione della popolazione musulmana bosniaca.

Tolimir ritenuto colpevole di genocidio, cospirazione di genocidio, sterminio, omicidio, atti inumani a causa di trasferimento forzato venne condannato all'ergastolo.<sup>64</sup>

La Camera di prima istanza ha condannato all'ergastolo anche Milan Lukić per crimini contro l'umanità e crimini di guerra perpetrati nella città di Višegrad in Bosnia orientale, durante il conflitto tra il 1992 e il 1995.

Fu ritenuto colpevole di persecuzioni, omicidi, sterminio, trattamenti crudeli e atti inumani, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

---

<sup>64</sup> Cfr. <http://icty.org/x/cases/tolimir/tjug/en/121212.pdf>

L'imputato fu accusato dell'uccisione di dodici civili musulmani nella città di Višegrad nel 1992, e di Hajra Koric.

L'imputato inoltre fu ritenuto colpevole di aver abusato dei detenuti musulmani nel campo di Uzamnica.

Milan Lukić venne accusato per l'omicidio di 59 donne musulmane, bambini e uomini anziani in una casa a Višegrad. Il 14 giugno 1992, le vittime furono rinchiusi in una stanza della casa che venne poi data alle fiamme. Milan Lukić innescò un incendio, e sparò alle vittime che cercarono di fuggire dalla casa in fiamme.

E' stato anche condannato per l'omicidio di 60 civili musulmani in una casa a Višegrad, il 27 giugno 1992. La Camera di prima istanza ha dimostrato che Lukić, accompagnato da un gruppo di uomini armati, costrinse i civili ad entrare in una casa, della quale aveva bloccato tutte le uscite, alla quale dette fuoco.

Il giudice Robinson che ha presieduto l'udienza disse che "i crimini commessi da Milan Lukić riflettono la brutalità indicibile e il totale disprezzo per la vita umana. Nella lunga e triste storia dei crimini commessi da uomini contro altri uomini questi commessi da Milan Lukić sono tra i più odiosi. Questi crimini sono anche caratterizzati da una estrema sofferenza inflitta alle vittime che sono state bruciati vivi".<sup>65</sup>

Anche Milomir Stakic venne condannato all'ergastolo.

Egli giocò un ruolo chiave nel coordinare la campagna delle persecuzioni condotte dai militari, a Prijedor.

La Camera di primo grado ha sottolineato che Milomir Stakic svolse un ruolo importante nella pianificazione e nel coordinamento della presa del potere con la forza il 30 aprile 1992. Egli fissò l'ordine del giorno delle riunioni dell'unità di crisi e le presiedette, ordinò gli attacchi contro i non-serbi e la deportazione di coloro che non dovevano essere uccisi.

---

<sup>65</sup> Cfr. [http://icty.org/x/cases/milan\\_lukic\\_sredoje\\_lukic/acjug/en/121204\\_judgement.pdf](http://icty.org/x/cases/milan_lukic_sredoje_lukic/acjug/en/121204_judgement.pdf)

La Camera di primo grado ha ritenuto che gli atti di persecuzione e sterminio costituiscono la maggior parte della condotta criminale di Milomir Stakic.

La persecuzione è per sua natura un crimine molto grave a causa dell'intento discriminatorio che la caratterizza. Inoltre Milomir Stakic è responsabile di un elevatissimo numero di omicidi. Il dolore e le sofferenze inflitte alle vittime di questa campagna criminale sottolineano la gravità dei crimini commessi. I fattori importanti da prendere in considerazione sono il numero delle vittime, i traumi fisici e psicologici subiti dai sopravvissuti.

Milomir Stakic è stato ritenuto colpevole di sterminio, omicidio, persecuzione, deportazione e per questo venne condannato all'ergastolo.<sup>66</sup>

#### **4. Condanne all'ergastolo nelle sentenze del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda:**

Quando venne istituito il Tribunale militare internazionale di Norimberga, non esisteva il concetto giuridico di "genocidio". Per la prima volta il 2 settembre 1998, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda sentenziò la prima condanna a livello mondiale per il reato di genocidio. Jean-Paul Akayesu fu giudicato colpevole di genocidio e di crimini contro l'umanità per le azioni che aveva commesso personalmente o alle quali aveva sovrinteso mentre era sindaco della piccola città ruandese di Taba.<sup>67</sup>

Akayesu dopo essere entrato in politica nel 1991, fu eletto Presidente della locale sezione del Movimento Democratico Repubblicano (MDR), un partito di opposizione. Fu poi eletto sindaco di Taba, una carica che mantenne dall'aprile del 1993 al giugno 1994.

---

<sup>66</sup> Cfr. <http://icty.org/x/cases/stakic/acjug/en/sta-aj060322e.pdf>

<sup>67</sup> Cfr. <http://www.unicttr.org/sites/unicttr.org/files/case-documents/icttr-96-4/trial-judgements/en/980902.pdf>

Nel ruolo di sindaco, Akayesu veniva rispettato e trattato con deferenza dai suoi concittadini, gestiva l'economia locale, controllava la polizia, amministrava la legge e la vita sociale del paese.

Il 7 aprile 1994 in Ruanda ebbe inizio il genocidio. Inizialmente Akayesu riuscì a tenere la sua comunità lontana dai massacri, impedendo alla milizia di operare nel suo territorio e proteggendo la popolazione Tutsi ma dopo una riunione dei sindaci con i leader del governo provvisorio (cioè coloro che avevano progettato il genocidio) avvenuta il 18 aprile, qualcosa cambiò profondamente sia nel paese che, apparentemente, in Akayesu stesso. Probabilmente, egli pensò che la sua carriera politica dipendesse dal suo appoggio ai leader che avevano attuato il genocidio. Akayesu si unì ai militari e fece della violenza il suo *modus operandi*: alcuni testimoni lo videro incitare la gente del paese a unirsi ai massacri e trasformare quelli che erano stati luoghi sicuri in luoghi di tortura, stupri e omicidi.

Le sorti della guerra cambiarono e Akayesu fuggì, prima in Congo e poi in Zambia, dove fu arrestato nell'ottobre del 1995.

Al processo di fronte al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, egli fu condannato per genocidio, la prima condanna per questo reato davanti a una corte internazionale e la prima volta che il reato di stupro venne considerato una componente di quello di genocidio.

Akayesu sta scontando l'ergastolo in una prigione in Mali.<sup>68</sup>

Altro procedimento molto importante del Tribunale Penale Internazionale del Ruanda con sentenza all'ergastolo fu quello contro Jean Kambanda, primo capo di governo, e secondo in assoluto dopo Akayesu, a essere accusato di genocidio, da quando il 9 dicembre 1948 era stata adottata la Convenzione internazionale sulla prevenzione e la repressione di questo crimine.

---

<sup>68</sup> Cfr. Ruanda: la prima condanna per genocidio, Enciclopedia dell'Olocausto.

In seguito all'omicidio del presidente e del primo ministro, Kambanda aveva preso il posto di quest'ultimo guidando il governo provvisorio hutu che si impadronì del potere. Prima fu direttore dell'Unione delle Banche popolari di Ruanda e vicepresidente del Movimento democratico hutu. Kambanda ha indotto la popolazione a commettere il genocidio e a lui si può attribuire molta della responsabilità.

Per evitare l'arresto scappò in Kenia dove rimase nascosto per alcuni anni, ma venne arrestato nel 1997, e nello stesso anno iniziò il processo a suo carico da parte del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.

I capi d'imputazione dei quali doveva rispondere erano genocidio, partecipazione alla sua pianificazione, incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio, complicità e crimini contro l'umanità, quali assassinio e sterminio. Tutti questi reati fanno rabbrivire maggiormente poiché attribuiti a un capo di governo.

Durante il procedimento Kambanda ha ammesso di avere distribuito personalmente armi e munizioni usate poi per massacrare i civili. Il processo si concluse con la sentenza del settembre 1998.

Kambanda aveva ammesso le proprie responsabilità ed era dichiarato colpevole di tutti i capi d'imputazione. In seguito ha ritirato le sue confessioni e ha presentato ricorso alla Camera d'appello, la quale ha respinto la richiesta.

Condannato all'ergastolo sconta la pena in Mali.<sup>69</sup>

Il 14 luglio 2009 anche Tharcisse Renzaho, ex governatore di Kigali, venne condannato all'ergastolo dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda.

Renzhao venne accusato di essere uno degli artefici del genocidio compiuto in Ruanda nel 1994 nei confronti di persone di etnia tutsi.

Egli ordinò la creazione di posti di blocco dove vennero uccisi molti uomini di etnia tutsi. Inoltre rapì e uccise molti rifugiati tutsi nei siti dove cercavano di nascondersi.

---

<sup>69</sup> Cfr. S. Arbia, *Mentre il mondo stava a guardare*, Mondadori 2011, Milano.

Renzaho, che ricoprì anche il ruolo di colonnello dell'esercito ruandese, partecipò a un noto attacco nella chiesa di Sainte Famille, nel centro di Kigali, dove vennero massacrati più di 100 tutsi e molte donne furono stuprate. Incoraggiò alla violenza sessuale e venne ritenuto colpevole di molti stupri.

Il Tribunale dimostrò che in tre mesi vennero massaccate oltre 800.000 persone (un milione, secondo fonti governative) a colpi di armi da fuoco, machete e bastoni chiodati, e due milioni furono i profughi in fuga. 400.000 bambini rimasero orfani e in migliaia sopravvissero mutilati, bambini compresi.<sup>70</sup>

Sempre per il massacro di 800.000 persone venne condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda anche l'imputato Nzabonimana, ex ministro della gioventù, per i crimini di genocidio, cospirazione per commettere genocidio, incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio e sterminio come crimine contro l'umanità.

Callixte Nzabonimana era il ministro ruandese dello sport e della gioventù durante il genocidio che insanguinò il Ruanda nel 1994.<sup>71</sup>

Emmanuel Ndinabahizi, ex ministro delle finanze ruandese, fu condannato all'ergastolo dai giudici del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda all'unanimità per il ruolo da lui svolto nel corso del genocidio che insanguinò il Ruanda tra il maggio ed il giugno 2004, quando 800.000 civili, quasi tutti di etnia tutsi, ma anche hutu moderati, furono massacrati in tre mesi da estremisti hutu.

La sentenza dei giudici ha ritenuto colpevole l'uomo di "genocidio, sterminio ed assassinio", per aver preso parte alle stragi nella zona di Kybuye, nell'ovest del Ruanda, promuovendo e incitando inoltre a compiere stupri di masse sulle donne.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Cfr. <http://41.220.139.198/Portals/0/Case/English/Renzaho/judgement%20and%20sentence/090714.pdf>

<sup>71</sup> Cfr. [http://41.220.139.198/Portals/0/Case%5CEnglish%5CNzabonimana%5CJudgement%5C140929-Judgement\\_Summary.pdf](http://41.220.139.198/Portals/0/Case%5CEnglish%5CNzabonimana%5CJudgement%5C140929-Judgement_Summary.pdf)

<sup>72</sup> Cfr. [https://www1.umn.edu/humanrts/instree/ICTR/NDINDABAHIZI\\_ICTR-01-71/NDINDABAHIZI\\_ICTR-2001-71-I.pdf](https://www1.umn.edu/humanrts/instree/ICTR/NDINDABAHIZI_ICTR-01-71/NDINDABAHIZI_ICTR-2001-71-I.pdf)

La prima donna a essere condannata all'ergastolo da un Tribunale Penale Internazionale fu Pauline Nyiramasuhuko, ex ministro delle politiche femminili del Ruanda, per crimini di guerra e stupri di massa sulle donne tutsi all'epoca del genocidio del 1994.

Dopo un processo durato quasi dieci anni, il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda ha ritenuto colpevole Nyiramasuhuko di aver preso parte al genocidio e di aver ordinato i massacri e gli stupri avvenuti nel distretto di Butare nel 1994.

Nyiramasuhuko venne ritenuta colpevole di aver organizzato e armato gli eserciti hutu nel distretto di Butare, di aver eliminato ogni tipo di resistenza interna e coordinato i massacri; inoltre fu condannata per aver ordinato e pianificato i sequestri e gli stupri di donne e ragazze di etnia tutsi.

Il Tribunale definisce nella sentenza che questi comportamenti sono “tipici di una persona depravata e sadica”.

Nyiramasuhuko fuggì dal Rwanda a causa dell'avanzata del Fronte patriottico ruandese e si nascose nella vicina Repubblica Democratica del Congo. Entrata in Kenya nel 1997 venne arrestata.

Durante il processo venne accusata di essere stata parte rilevante nel progetto di annientamento della popolazione ruandese di etnia tutsi: avvalendosi della testimonianza di alcune vittime sfuggite alla morte, il pubblico ministero ha ricostruito il ruolo determinante della Nyiramasuhuko nei massacri consumati tra il 20 e il 23 aprile presso la chiesa di Mugombwa e sulla collina di Kabuye e nel sequestro e nella morte migliaia di Tutsi.<sup>73</sup>

Idelphonse Nizeyimana, uno dei maggiori ricercati per il genocidio commesso in Ruanda nel 1994, fu a capo dell'intelligence e delle operazioni militari, quando morirono circa ottocento mila tutsi e hutu moderati. Nizeyimana venne accusato anche di aver creato un corpo militare speciale che avrebbe ucciso, tra gli altri, la regina Rosalie Gicanda, vedova di re Mutara III. Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda lo ha accusato di genocidio e crimini contro l'umanità.

---

<sup>73</sup> Cfr. <http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/853/Nyiramasuhuko-et-al/>



Proprio per il suo ruolo durante il genocidio venne definito il "boia di Butare".

E' stato l'ultimo ufficiale ad essere giudicato dal tribunale dell'Onu.

All'unanimità, i tre giudici hanno dichiarato colpevole l'imputato di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, per aver ordinato l'uccisione di decine di persone nella città di Butare, nel sud del Paese. Oltre che per l'uccisione della regina, venne accusato dai giudici di aver fatto uccidere "diverse migliaia" di tutsi uccisi dai soldati il 18 aprile 1994 nella chiesa parrocchiale di Cyahinda.

Per tutti questi motivi venne condannato all'ergastolo.<sup>74</sup>

Altre tre persone furono condannate all'ergastolo dalla Camera di primo grado del Tribunale Penale internazionale per il Ruanda, ma la loro pena fu ridotta in appello. Essi sono Anatole Nsegiyumya, Théoneste Bagosora, Aloys Ntabakuse.

### **5. Condanne all'ergastolo nelle sentenze della Corte Penale Internazionale:**

La Corte Penale Internazionale non ha mai espresso fino ad oggi nelle sue sentenze una condanna all'ergastolo.

Il momento della ratifica dello Statuto di Roma ha generato un dibattito in molti Stati sulla compatibilità del Trattato rispetto ad alcune disposizioni contenute nelle varie Carte Costituzionali.

Questo dibattito si è accentuato soprattutto per via del divieto, espresso nella Convenzione, dell'apposizione di riserve che determina l'impossibilità degli Stati di aggirare eventuali contrasti di tipo costituzionale.

L'ergastolo viene previsto dallo Statuto di Roma come una misura eccezionale che può essere giustificata «dall'estrema gravità del crimine o dalla situazione personale della persona condannata»<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Cfr. <http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/131/Nizeyimana/>

<sup>75</sup> Cfr. Statuto di Roma, Art. 77, I comma, lett. b.

Uno dei problemi è sorto proprio in merito agli istituti immunitari di diritto interno, ovvero il divieto di estradizione dei cittadini e la proibizione della pena dell'ergastolo.

Numerose Costituzioni infatti (Brasile, Portogallo, Costa Rica ad esempio), enfatizzano il principio della finalità rieducativa della pena, proibiscono l'ergastolo e di conseguenza anche l'extradizione di presunti rei in Stati in cui la sanzione è prevista.<sup>76</sup>

Alcuni Paesi come la Francia hanno cercato, attraverso una riforma costituzionale, di superare i problemi di incompatibilità, approvando un emendamento che riconoscesse la giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Stesso provvedimento è stato adottato dalla Germania, che non prevedendo l'extradizione dei propri cittadini, ha attuato una deroga a tale principio nei casi in cui la richiesta sia presentata da un tribunale penale sovranazionale o da uno Stato membro dell'Unione Europea. Non tutti gli Stati però sono favorevoli a rinunciare ai propri principi costituzionali. Qui la Corte Penale Internazionale incontra un grosso limite.<sup>77</sup>

Il punto di contrasto è proprio quello rappresentato dall'obbligo di consegna degli indagati ad un organo giurisdizionale che prevede, in alcuni casi, la pena dell'ergastolo, poiché il problema causato dalla sanzione del carcere a vita poteva essere risolto con l'inserimento nello Statuto di una disposizione che non vincolasse gli Stati contraenti ad uniformare le proprie norme alle tipologie di pena previste dallo Statuto di Roma.

Infatti l'articolo 80 dello Statuto di Roma prevede l'autonomia dell'applicazione delle pene ad opera degli Stati e della legislazione nazionale e sancisce che “nessuna disposizione del presente capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di pene

---

<sup>76</sup> Cfr. ad esempio, le Costituzioni del Brasile e del Portogallo. Quest'ultimo prima di provvedere alla ratifica del Trattato ha emendato la propria Carta fondamentale inserendo, nel 2001, un settimo comma all'articolo 7 con il quale si impegna a riconoscere la giurisdizione della Corte penale internazionale.

**77**

Cfr. Viviana Zanetti, Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni nodi costituzionali, **4/2010, dicembre**, Quaderni Costituzionali, il Mulino, pp. 774-776.

previste dal loro diritto interno, ne l'applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene stabilite nel presente capitolo.»<sup>78</sup>

Inoltre, al fine di salvaguardare la sovranità degli Stati nell'applicazione delle pene, l'art. 103 statuisce che «al momento della dichiarazione di disponibilità ad accettare persone condannate, uno Stato può porre condizioni alla propria accettazione», disponendo, ad esempio, di non voler accogliere condannati alla pena dell'ergastolo.<sup>79</sup>

Per quanto riguarda l'extradizione invece, vi è un contrasto normativo tra il divieto costituzionale di estradizione e gli obblighi di cooperazione giudiziaria con la Corte Penale Internazionale. Esso potrebbe essere superato, secondo alcuni studiosi del diritto, effettuando una distinzione tra estradizione e consegna.<sup>80</sup>

In base all'articolo 102 dello Statuto di Roma infatti vi è una distinzione notevole tra consegna e estradizione: a) «consegna» significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto; b) «extradizione» significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.<sup>81</sup>

La prima riguarda rapporti verticali tra uno Stato e la Corte, la seconda i rapporti orizzontali tra gli Stati.

Altri studiosi ritengono che l'esistenza di meccanismi di riesame della sanzione inflitta dalla Corte Penale Internazionale dovrebbe indurre a pensare che, nemmeno nello Statuto di Roma, si dovrebbe considerare l'ergastolo come un “fine pena mai” e che, quindi, non risulti incompatibile con i divieti costituzionali.

Il riesame della condanna pronunciata dalla Corte Penale Internazionale è previsto negli articoli 110 dello Statuto di Roma e 223 del Regolamento di Procedura e Prova.

---

<sup>78</sup> Cfr. Statuto di Roma.

<sup>79</sup> Cfr. Statuto di Roma.

<sup>80</sup> Cfr. H. Duffy, J. Huston, *Implementation of the ICC Statute: International obligations and constitutional considerations*.

<sup>81</sup> Cfr. Statuto di Roma, art. 102.

L'articolo 110 dello Statuto prevede l'esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena: 1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non può liberare la persona detenuta prima della espiazione della pena pronunciata dalla Corte.

2. La Corte ha sola il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona.

3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione nel caso di una condanna all'ergastolo, la Corte riesamina la pena per decidere se sia il caso di ridurla. La Corte non procede a questo riesame prima di detto termine.

4. Al momento del riesame di cui al paragrafo 3, la Corte può ridurre la pena qualora essa constati che una o più delle seguenti condizioni sono realizzate: a) La persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la sua volontà di cooperare con la Corte nelle sue inchieste e durante il procedimento; b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni ed ordinanze della Corte in altri casi in modo particolare aiutandola a localizzare e fornendo assistenza per i beni oggetto di decisioni che ne ordinano la confisca, per il pagamento di una sanzione pecuniaria o di un risarcimento che possono essere utilizzati a vantaggio delle vittime; oppure c) altri fattori previsti nelle regole Procedurali e di Ammissibilità delle Prove attestano un cambiamento di circostanze evidente, con conseguenze degne di nota e tali da giustificare la riduzione della pena.

5. Se, in occasione del suo riesame di cui al paragrafo 3 la Corte decide che non è il caso di ridurre la pena, essa in seguito rivedrà la questione della riduzione di pena negli intervalli previsti nel regolamento di procedura e di prova, ed applicando i criteri che vi sono enunciati.<sup>82</sup>

L'articolo 223 del Regolamento di Procedura e Prova della Corte Penale Internazionale si sancisce che nel riesaminare la questione della riduzione della pena ai sensi dell'articolo 110, commi 3 e 5, i tre giudici del Tribunale di Appello tengono conto dei criteri di cui all'articolo 110, comma 4 (a) e (b), e dei seguenti criteri:

---

<sup>82</sup> Cfr. Statuto di Roma, art. 110.

- a) La condotta della persona condannata durante la detenzione, che mostra una vera e propria dissociazione dal suo delitto;
- b) La prospettiva di risocializzazione e di il successo del reinserimento della persona condannata;
- c) Se il rilascio anticipato della persona condannata darebbe luogo a significative instabilità sociali;
- d) Qualsiasi azione significativa da parte della persona condannata a beneficio delle vittime, così come l'impatto che avrebbe sulle vittime e le loro famiglie la liberazione anticipata;
- e) le circostanze individuali della persona condannata, tra cui un peggioramento dello stato di salute fisica o psichica o di età avanzata.<sup>83</sup>

Già l'articolo 77 dello Statuto nella sua prima frase fa uno specifico richiamo all'articolo 110, proprio per sottolineare l'importanza che assume per alcuni Stati contraenti dello Statuto, la possibilità di una revisione della condanna all'ergastolo.

Comunque, oltre alla possibilità di appello contro la decisione di condanna "in ragione della sproporzione esistente tra la condanna e il crimine"<sup>84</sup>, lo Statuto prevede comunque la revisione obbligatoria della sentenza di condanna.

Con queste tutele per gli Stati, la Corte ha adottato l'ergastolo nello Statuto, ma per non disattendere le aspettative degli Stati stessi che avevano espresso riserve sulla questione, è stato sottolineato il carattere eccezionale della pena: potrà essere inflitto solo "se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato".<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Cfr. Regolamento di Procedura e Prova, art. 223.

<sup>84</sup> Cfr. Statuto di Roma, art. 81, par. 2, lett.a.

<sup>85</sup> Cfr. Statuto di Roma, art. 77, par. 1, lett. b.

Questo sta a significare che, sebbene la commisurazione della pena sia affidata per intero alla discrezionalità dei giudici della Corte, la condanna all'ergastolo verrà pronunciata solo nei casi più gravi, sotto il profilo oggettivo e criminologico.

Il Regolamento di Procedura e di Prova conferma questa interpretazione restrittiva all'articolo 145, paragrafo 3, dove sancisce: "Life imprisonment may be imposed when justified by the extreme gravity of the crime and the individual circumstances of the convicted person, as evidenced by the existence of one or more aggravating circumstances".

Per tutti questi motivi la Corte Penale Internazionale ha trovato difficoltà nell'esprimere ad oggi condanne all'ergastolo.

### CAPITOLO III

#### CONCLUSIONI

Analizzando i capitoli precedenti si può notare un rilevante cambiamento storico nell'utilizzo della condanna alla pena dell'ergastolo.

Nel periodo subito successivo alla seconda Guerra Mondiale si è venuta a creare la necessità della comunità internazionale di reprimere e punire i casi di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.

I primi tribunali penali internazionali istituiti dopo la fine della seconda Guerra Mondiale prevedevano come pena massima la pena capitale, i tribunali successivi invece abolivano la pena di morte e prevedevano e utilizzavano come pena massima la condanna all'ergastolo. La Corte Penale Internazionale prevede come pena massima l'ergastolo, tuttavia senza mai averla utilizzata.

L'articolo 10.1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) stabilisce che: “Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana”.

L'articolo 10.3 dello stesso patto ribadisce: “Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico”.<sup>86</sup>

Uno dei principali argomenti contro l'applicazione del Life Imprisonment in particolare *Without Parole* è una preoccupazione per la dignità umana intrinseca del reo.

---

<sup>86</sup> Cfr. International Covenant on Civil and Political Right, 1976.

Ci sono due aspetti della vita di chi è condannato all'ergastolo, l'indeterminatezza della pena e le differenze nel trattamento dei detenuti, che lo rendono particolarmente distruttivo per la dignità umana.<sup>87</sup>

In una decisione storica del 1977, la Corte costituzionale federale tedesca riconobbe che una condanna all'ergastolo *without parole* comportasse inevitabilmente la perdita della dignità personale e la relativa negazione del diritto alla riabilitazione.

Questo rafforza la tesi di coloro che affermano che la pena all'ergastolo sia paragonabile a una condanna a morte.

L'ergastolo e la pena di morte portano entrambe alla morte come pena, in ragione della loro natura eliminativa: comportano la privazione della vita, come eliminazione di ogni speranza e di un futuro all'interno della società.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Cfr. van Zyl Smit, '*Abolishing Life Imprisonment?*', *Punishment and Society* 2001;3: pp. 299-306.

<sup>88</sup> Cfr. A. Pugiotto, *UNA QUAESTIO SULLA PENA DELL'ERGASTOLO*, diritto penale contemporaneo.



*Bibliografia:*

ANNATI M., SCOVAZZI, *Diritto internazionale e bombardamenti aerei*, Giuffrè Editore, 2012.

ARBIA S., *Mentre il mondo stava a guardare*, Mondadori 2011, Milano.

CALVETTI G., *Il Tribunale per la ex Jugoslavia, l'attività svolta e il suo prossimo scioglimento*, (a cura di) T. Scovazzi, Giuffrè, Milano, 2007.

DUFFY H., HUSTON J., *Implementation of the ICC Statute: International obligations and constitutional considerations*.

GALLIANI D., *Riflessioni costituzionalistiche sull'ergastolo entro le maglie dello statuto della Corte Penale Internazionale*.

GARAPON A., *Crimini che non si possono né punire né perdonare*, il Mulino, 2005.

IORIO P., *I tribunali penali internazionali*, LUISS, Roma, 2014.

LANCIOTTI A., *La Corte penale Internazionale e la repressione delle gravi violazioni del diritto umanitario*, Giappichelli, Torino, 2013.

PUGIOTTO A., *Una questio sulla pena dell'ergastolo*, diritto penale contemporaneo.

ZANETTI V., *Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni nodi costituzionali*, 4/2010, dicembre, Quaderni Costituzionali, il Mulino.

ZAPPALA' S., *Giustizia penale internazionale*, il Mulino, 2005.

*Ulteriore documentazione:*

ICTY case: Galic.

<http://www.icty.org/x/cases/galic/tjug/fr/gal-tj031205f.pdf>

ICTY case: Milan Lukic.

[http://www.icty.org/x/cases/milan\\_lukic\\_sredoje\\_lukic/tjug/fr/090720.pdf](http://www.icty.org/x/cases/milan_lukic_sredoje_lukic/tjug/fr/090720.pdf)

ICTY case: Popovic.

<http://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/fr/100610.pdf>

[http://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/fr/100610\\_1.pdf](http://www.icty.org/x/cases/popovic/tjug/fr/100610_1.pdf)

ICTY case: Stakic.

<http://www.icty.org/x/cases/stakic/tjug/fr/sta-tj030731-f.pdf>

ICTY case: Tolimir.

<http://www.icty.org/x/cases/tolimir/tjug/fr/121212.pdf>

ICTR case: Akayesu.

<http://www.unicttr.org/sites/unicttr.org/files/case-documents/ictr-96-4/appeals-chamber-judgements/en/010601.pdf>

ICTR case: Kambanda.

<http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-97-23/appeals-chamber-judgements/en/001019.pdf>

ICTR case: Ndindabahizi.

<http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-01-71/appeals-chamber-judgements/en/070116.pdf>

ICTR case: Nizeyimana.

<http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-00-55c/appeals-chamber-judgements/en/140929.pdf>

ICTR case: Nyiramasuhuko.

<http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-42/trial-judgements/en/110624.pdf>

ICTR case: Nzabonimana.

<http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-98-44d/appeals-chamber-judgements/en/140929.pdf>

ICTR case: Renzaho.

<http://www.unictr.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-97-31/appeals-chamber-judgements/en/110401.pdf>

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT, 1976.

<https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>

INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (NUREMBERG), Judgment of 1 October 1946.

[http://crimeofaggression.info/documents/6/1946\\_Nuremberg\\_Judgement.pdf](http://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf)

INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL FOR THE FAR EAST Judgment of 4 November 1948.

[http://crimeofaggression.info/documents/6/1948\\_Tokyo\\_Judgment.pdf](http://crimeofaggression.info/documents/6/1948_Tokyo_Judgment.pdf)

Regolamento di Procedura e Prova della Corte Penale Internazionale.

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Corte-penale-internazionale-regole-di-procedura-e-prova-2000/180](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Corte-penale-internazionale-regole-di-procedura-e-prova-2000/180)

Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170)

Statuto del Tribunale Militare Internazionale di Tokyo.

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Statuto-del-Tribunale-militare-internazionale-per-lEstremo-Oriente-1946/173](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-del-Tribunale-militare-internazionale-per-lEstremo-Oriente-1946/173)

Statuto del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia.

[http://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041031000759](http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041031000759)

Statuto del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Statuto-del-Tribunale-penale-internazionale-per-il-Ruanda-1994/177](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-del-Tribunale-penale-internazionale-per-il-Ruanda-1994/177)

Statuto della Corte Penale Internazionale.

<http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf>